Bozze di Rossime notarili (aucorn da approvora dal Consiglio dell'Ord me di Milano)

Massima n. 101

Il "valore eque ricavato da un bilancio approvato" ai fini della valutazione di conferimenti in natura in s.p.a. (art. 2343-ter, comma 2, lett. a), c.c.)

Il "valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno" di cui all'art. 2343-ter, comma 2, lett. a), c.c., consiste nel valore correttamente iscritto in un bilancio approvato - nei tempi e con i requisiti richiesti dalla norma stessa — a prescindere da fatto cher (1) il bilancio sia redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS o secondo le norme e i principi contabili emanati da ogni Stato membro in ossequio alla quarta direttiva comunitaria (Direttiva 78/660/CEE), (ii) il bene o i beni da conferire siano iscritti in bilancio con il criterio del "valore equo" o con altro criterio, purché siano iscritti in conformità ai criteri stabiliti dalle norme e ai principi applicabili nel caso concreto.

Affinché il valore risultante dal bilancio possa costituire il parametro di riferimento per la valutazione dei beni oggetto di conferimento in s.p.a.,

occorre:

a) che si tratti del bilancio di esercizio, approvato da non oltre un anno, che sia riferito ad una data non anteriore alla chiusura dell'ultimo esercizio per

il quale sia scaduto il termine legale di approvazione;

b) che il bilancio sia stato nel caso concreto sottoposto a controllo o revisione contabile ai sensi degli artt. 2409-bis e ss. c.c. o degli artt. 155 e ss. TUF, sempre che il revisore non abbia espresso rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento o non abbia espresso giudizio negativo sul bilancio o non abbia rilasciato una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio (ai sensi dell'art. 2409-ter, comma 3, c.c., e dell'art. 156, comma 3 TUF).

bilancio di fusione ex art. 2504-quates c.c.) avente le medesime caratteristiche e redatto secondo le medesime norme del bilancio d'esercizio, approvato dall'assemblea e sottoposto a revisione contabile con i medevimi e) che si tratti, in alternattia, di un bilancio infrannuale (ad esempio il sopra, riferito ad una data non anteriore alla chiusura dell'ultimo esercizio per

il quale sia scaduto il termine legale di approvazione.

Il "valore equo risultante da una valutazione precedente" ai fini della valutazione di conferimenti in natura in s.p.a. (art. 2343-ter, comma 2, lett. b), c.c.)

La "valutazione precedente di non oltre sei mesi il conferimento" prevista dall'art. 2343-tex, comma 2, lett. b), c.c., può consistere sia in una valutazione commissionata ed eseguita al solo fine di effettuare il conferimento avvalendosi del regime alternativo di cui agli artt. 2343-tex e seguenti c.c., sia in una valutazione già eseguita ad altri fini, purché rispondente at requisiti richiesti dalla norma sopra citata.

La perizia di cui ci si avvale ai fini del conferimento ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, lett. b), c.c., non deve-essere necessariamente asseverata di

Il termine di sei mesi richiesto dalla norma decorre dalla data a cui è riferita la valutazione peritale e deve ritenersi rispettato: (i) in sede di costituzione della società, qualora entro i sei mesi sia sottoscritto l'atto costitutivo: (ii) in sede di aumento di capitale, qualora entro i sei mesi sia eseguito il conferimento in natura.

Requisiti del verbale della deliberazione di aumento di capitale in caso di adozione del regime alternativo della valutazione dei conferimenti (artt. 2343-ter., 2343-quater e 2440 c.c.)

In caso di conferimenti in natura effettuati in sede di aumento del capitale sociale, secondo la disciplina "alternativa" di cui agli arti. 2343-ter e seguenti c.c., la documentazione richiesta dall'art. 2345-ter, comma 3, c.c., deve essere allegata al verbale della deliberazione di aumento. Essa deve altresì restare depositata nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato, a disposizione del soci, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c., unitamente alla relazione dell'organo amministrativo e al parere di congruità sul prezzo di emissione (salva la possibilità che la totalità dei soci rinunci al preventivo deposito, nonché, limitatamente alla relazione degli amministratori e al parere di congruità, alla redazione stessa dei documenti).

La documentazione richtesta dall'art. 2343-ter, comma 3, c.c., può

consistere, a seconda dei casi:

a) nella elaborazione o riproduzione scritta del calcolo della media ponderata, effettuato dalla stessa società di gestione del mercato — se in concreto svolge tale servizio — o da imprese di diffusione ed elaborazione di dati dei mercati finanziari, quali ad esempio Bloomberg o Reuters, se rendono disponibili le medie ponderate dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario oggetto di conferimento (nell'ipotesi di cui all'art. 2343-tex. comma 1, c.c.);

b) nel bilancio d'esercizio (o in un suo estratto, relativo alle parti da cui "risulta" il valore dei beni da conferire), nonché, ove il valore dei beni non sia "leggibile" dallo stato patrimoniale o dalla nota integrativa, anche in un estratto del libro inventari o delle scritture contabili dalle quali "risulta" il valore del bene oggetto di conferimento; nonché infine nella relazione di revisione, dalla quale non emergano rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento (nell'ipotesi di cui all'art. 2343-tet, comma 2, lett. a, c.c.);

c) nella perizia redatta dall'esperio (non necessariamente asseverata di giuramento), non ritenendosi necessaria l'allegazione di alcuna documentazio-

ne riguardante i requisiti di indipendenza e professionalità dell'esperto.

Il rispetto dei termini di "obsolescenza" dei sistemi di valutazione previsti nelle diverse ipotesi dell'art. 2343-ter, commi 1 e 2, c.c., può tra l'altro essere garantito, nell'ambito della deliberazione di aumento di capitale, dalla previsione di conformi termini finali per la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, c.c..

Qualora l'aumento di capitale venga contestualmente sottoscritto, mediante esecuzione del conferimento in natura nell'ambito del medesimo atto notarile contenente il verbale della deliberazione assembleare, l'attestazione degli anministratori di avvenuta sottoscrizione ai sensi dell'art. 2444 c.c. (e il conseguente deposito dello statuto aggiornato ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c.) è subordinata alla contestuale allegazione della "dichiarazione di conferma" di cui all'art. 2343-quatez, comma 3, c.c., come prescritto dal nuovo art. 2440, comma 2, c.c..

4

L'applicazione del regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura, in caso di aumento di capitale delegato agli amministratori (art. 2440-bis c.c.)

L'organo amministrativo al quale è stata attribuita la delega di cui all'art. 2443 c.c. anche per aumenti di capitale con conferimenti in natura può avvalersi della disciplina alternativa di cui all'art. 2440-bis c.c. pur in mancanza di un'espressa previsione in tal senso. Qualora l'organo amministrativo decida di applicare tale disciplina, l'aumento delegato si rvolge secondo la seguente procedura:

a) l'organo amministrativo delibera l'aumento di capitale con conferimento in natura, adottando uno dei sistemi di valutazione previsti nell'ambito del regime alternativo di cui all'art. 2343-ter c.c. e contestualmente approva una "prima" dichiarazione di conferma, ai sensi dell'art. 2343-quater, comma 3, c.c., necessariamente parziale (in quanto priva della verifica dei fatti successivi al conferimento):

b) il conferimento non può in ogni caso essere eseguito contestualmente alla deliberazione di aumento, in virtù dell'espresso divieto contenuto nella se-

conda frase del secondo comma dell'art. 2440-bis c.c.;

c) la deliberazione di aumento viene iscritta nel registro delle imprese, unitamente alla "prima" dichiarazione di conferma degli amministratori; dalla data di tale iscrizione decorre il termine di trenta giorni entro il quale i soci che detengono almeno il 5 per cento del capitale sottoscritto possono chiedere la nuova valutazione:

d) se entro il termine di trenta giorni viene chiesta la nuova valutazione, l'aumento non può essere eseguito e gli amministratori devono presentare istanza al tribunale per la nomina dell'esperto at sensi dell'art. 2343 c.c.; una volta acquisita la perizia giurata, gli amministratori possono perfezionare e ricevere il conferimento e successivamente, entro centottanta giorni da quest'ultimo, effettuare la verifica della stima ai sensi dell'art. 2343, comma 3, c.c.;

e) se invece i soci non chiedono la nuova valutazione ex art. 2343 c.c., gli amministratori possono perfezionare e ricevere il conferimento dopo lo scadere del trentesimo giorno dall'iscrizione della deliberazione di aumento; entro trenta giorni dal conferimento, essi devono poi completare la verifica prevista dall'art. 2343-quater, comma 1, c.c., senza nel frattempo poter depositare l'attestazione di avvenuta sottoscrizione ex art. 2444 c.c.; in tale periodo, le azioni emesse sono depositate presso la sede sociale e sono inalienabili;

se gli amministratori, nel corso di questi trenta giorni, rilevano fatti nuovi, tali da modificare sensibilmente il valore equo dei beni o dei crediti conferiti, essi non possono depositare l'attestazione di avvenuta sottoscrizione ex art. 2444 c.c., bensì devono avviare una nuova valutazione secondo la disciplina

di cui all'art. 2343 c.c;

g) se invece gli amministratori non rilevano fatti nuovi, tali da modificare sensibilmente il valore equo dei beni o det crediti conferiti, essi devono depositare, entro trenta giorni dal conferimento, l'attestazione di avvenuta sottoscrizione ai sensi dell'art. 2444 c.c. congiuntamente alla "seconda" dichtarazione di conferma ai sensi dell'art. 2343-quater, comma 3, c.c., nella quale dichiarano che non sono intervenuti fatti rilevanti ai sensi dell'art. 2343-quater, comma 1, c.c..